

art.19 bis

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
 - qualora la retrocessione avvenga entro 1 anno dal rilascio, il rimborso sarà pari al 80% dell'importo di concessione in vigore al momento del rilascio;
 - qualora la retrocessione avvenga dal 2° al 5° anno, il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento del rilascio;
 - qualora la retrocessione avvenga dal 6° al 10° anno, il rimborso sarà pari al 30% della tariffa di concessione in vigore al momento del rilascio;
 - nessun rimborso sarà dovuto qualora la retrocessione avvenga dopo il 10° anno.Tale norma si applica esclusivamente al cimitero sito in Fontana del Lupo.